

Decreto federale che approva il Trattato sul diritto dei brevetti e il relativo Regolamento di esecuzione

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2005²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Trattato sul diritto dei brevetti del 1° giugno 2000³ e il Regolamento di esecuzione del Trattato sul diritto dei brevetti del 1° giugno 2000, comprese le Dichiarazioni comuni della conferenza diplomatica, sono approvati.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

La legge del 25 giugno 1954⁴ sui brevetti è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1

¹ Chi non ha il domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario con recapito in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative e al giudice. Non è tuttavia necessario avere un mandatario per:

- a. la presentazione di una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito;
- b. il pagamento di emolumenti, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di rivendicazioni dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali rivendicazioni non diano adito a contestazioni.

Art. 46a cpv. 2, primo periodo, e cpv. 4 lett. g

² La richiesta deve essere presentata entro due mesi da quando l'interessato è stato informato dall'Istituto sull'inosservanza del termine, ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato. ...

1 RS 101
2 FF 2006 1
3 FF 2006 181
4 RS 232.14

⁴ Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:

g. *abrogata*

Art. 56, titolo marginale, cpv. 1 e 3

E. Data di deposito
I. In generale

¹ È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato l'ultimo dei seguenti elementi:

- a. una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto;
- b. indicazioni in base alle quali è possibile accertare l'identità del richiedente;
- c. un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descrizione.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante o un disegno mancante della descrizione sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente.

Art. 57 cpv. 2

Abrogato

Art. 58

F. Modifica degli atti tecnici

¹ Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici.

² Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di legge di cui all'articolo 2.